

# AVVISI DI ACCERTAMENTO E ATTI DELLA RISCOSSIONE: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI NOTIFICA, TECNICHE DI REDAZIONE DEL RICORSO

Emanuele Mugnaini – Commercialista in Torino



**i Webinar**  
by Directio

WEBINAR > AVVISI DI ACCERTAMENTO E ATTI DELLA RISCOSSIONE: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI NOTIFICA, TECNICHE DI REDAZIONE DEL RICORSO

*A cura dell'ODCEC di Torino*

15 GIUGNO 2020

# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

## **PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI**

# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

## Le fonti dell'obbligo di motivazione

- Legge 241/90 «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», art.3 «*Motivazione del provvedimento*»;
- Legge 212/2000 «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», Art.7 «*Chiarezza e motivazione degli atti*»;
- D.P.R. 600/1973 «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.», Art.42 «*Avviso di accertamento*»;
- D.P.R. 131/1986 T.U. Registro, art. 52 «Rettifica del valore degli immobili e delle aziende».

## PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

***IN OGNUNA DELLE NORME ELENcate IL LEGISLATORE  
DETTA UN PRECISO COMANDO ALLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE***

***(E QUINDI ANCHE ALLE ENTRATE E ALLA RISCOSSIONE)***

***A PENA DI NULLITA' DELL'ATTO EMANATO***

## PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

*Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati indicando i **presupposti di fatto** e le **ragioni giuridiche** che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.*

# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

**SPESSO POI L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RICORRE A DOCUMENTI E  
INFORMAZIONI IN PROPRIO POSSESSO, NON NOTE AL CONTRIBUENTE**



**PRECISO OBBLIGO DI ALLEGAZIONE ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO O  
RIPRODUZIONE DEL CONTENUTO ESSENZIALE**

## PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

*Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto **non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente**, questo deve **essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.***

# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

***PER GLI ATTI TRIBUTARI A PENA DI NULLITA'***



***DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER RELATIONEM***



# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

## CASO A) VIZIO DI MOTIVAZIONE E DI MOTIVAZIONE PER RELATIONEM: LA CESSIONE DELLA LICENZA DI AUTOTRASPORTO (IMPOSTA DI REGISTRO)

L'Ufficio osserva quanto segue :

preliminarmente si conferma che l'atto in esame ha ad oggetto un trasferimento d'azienda. Tale affermazione si desume direttamente dal tenore letterale dell'atto pubblico dove testualmente si legge che l'impresa individuale , esercita l'attività di autotrasporto per conto terzi con autorizzazione al trasporto senza vincoli e limiti e che intende cedere l'azienda che l'impresa individuale intende acquistare detta azienda .

In particolare al punto 1) dell'atto di vendita viene definito l'oggetto la presente scrittura è comprensiva del diritto per l'acquirente ad accedere al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi alle medesime condizioni di cui sopra è avvenuta nel rispetto di tutte le disposizioni di legge ed è costituita dal diritto potenziale ad autorizzare qualsiasi tipo di veicolo:

La cessione di cui all'atto n. [redacted] in relazione al bene ceduto permette già di dar vita all'esercizio di un'impresa.

Le argomentazioni esposte dalle parti sono prese in considerazione dall'Ufficio ai fini di una più puntuale valutazione dell'avviamento ,nella parte in cui, sulla base della documentazione esibita, si afferma che non sono stati ceduti beni strumentali e il pacchetto clientela.

# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

Il procedimento legislativo previsto dal comma 4 dell'art. 2 del DPR 460/1966 , che si basa sugli elementi contabili dell'azienda, si estrinseca con la determinazione di un coefficiente di redditività determinato dal rapporto tra totale dei redditi ed il totale dei ricavi; tale coefficiente viene poi moltiplicato per la media dei ricavi dei tre anni considerati nel calcolo e moltiplicato per tre relativamente agli anni.

Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e in altre ipotesi tassativamente previste

Dai dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi del venditore presentate per gli anni 2015,2016 e 2017, risultano i seguenti elementi specifici dell'azienda trasferita:

	RICAVI	REDDITI
Anno 2015	87.600,00	29.872,00
Anno 2016	87.844,00	24.891,00
Anno 2017	92.377,00	30.518,00
-----		
TOTALE	267.821,00	85.281,00
MEDIA	89.274,00	28.427,00

Considerato quanto esposto nel precedente punto relativo agli aspetti generali si determina un coefficiente di redditività pari a 0,318425366 derivante dal rapporto tra il totale dei redditi ed il totale dei ricavi degli anni sopra considerati.

Applicando tale coefficiente alla media dei ricavi dell'ultimo triennio e moltiplicando il risultato per il coefficiente 3 si ottiene un valore minimo dell'avviamento pari ad € 85.281, mentre nel caso di applicazione del coefficiente 2 si ottiene un valore dell'avviamento pari ad € 56.854,00.

Tenuto conto delle osservazioni esposte e dalle documentazione esibita si ritiene di quantificare il valore dell'avviamento in € 56.854,00.

# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

## I DIFETTI IMMEDIATAMENTE RINVENIBILI NELLA MOTIVAZIONE:

1. NON SPECIFICA IN CHE MISURA L'UFFICIO ABBAIA TENUTO CONTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL CONTRIBUENTE;
2. MANCANZA DELLE RAGIONI DI FATTO: NON VIENE SPECIFICATO IL MOTIVO (ES QUOTAZIONI DI MERCATO) PER IL QUALE VIENE DISCONOSCIUTO IL VALORE DICHIARATO IN ATTO;
3. MANCANZA DEL PRESUPPOSTO GIURIDICO: VIENE CEDUTA UNICAMENTE UNA LICENZA E NON UN'AZIENDA INTESA COME INSIEME DI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI (N.B.= ATTO PUBBLICO UNICA MODALITA' DI CESSIONE);
4. INVALIDITA' DELLA MEDIA EX ART. 2 CO.4 DPR 460/96 (NORMA ABROGATA);
5. DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER RELATIONEM: VENGONO CITATE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEL VENDITORE SENZA ALLEGAZIONE DELLE STESSE.

# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

## **PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A SUPPORTO DELLA DIFESA:**

- 1) COPIA DELL'ATTO DI CESSIONE DELLA LICENZA (IL GIUDICE DEVE POTER VALUTARE LE PROVE – ART.115 CPC);
- 2) 12 QUOTAZIONI DI MERCATO PER LICENZE SIMILI (INTERNET);
- 3) NUMEROSE SENTENZE A SUPPORTO (CASSAZIONE/CTP/CTR);
- 4) VARBALE DI CONTRADDITTORIO (IL GIUDICE DEVE POTER VALUTARE LE PROVE – ART.115 CPC).

## **LA RICERCA DEL PRECEDENTE E' DI FONDAMENTALE IMPORTANZA**

(sentenze su argomenti simili che «accompagnino» il convincimento del giudice, circolari dell'amministrazione che confermano le tesi difensive, documentazione proveniente da soggetti terzi e indipendenti)

# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

## ESITO DEL CONTENZIOSO

**OFFERTA MOLTO VANTAGGIOSA IN SEDE DI MEDIAZIONE CHE RENDEVA**

**SCONSIGLIABILE LA PROSECUZIONE DEL CONTENZIOSO**

**(rischio di causa, costi, onorari)**

**(N.B. SIAMO DIFENSORI, NON KAMIKAZE/DON CHISCIOTTE/ECC...)**



# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

## CASO B) VIZIO DI MOTIVAZIONE PER RELATIONEM: LA CONTESTAZIONE DI UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI (CON ANNESSO PROFILO PENALE).

L'ufficio, nel motivare l'atto, fa la seguente asserzione:

- dall'anagrafe tributaria risulta che il signor \_\_\_\_\_ non disponeva di alcuna, sia pur minima, struttura d'impresa. Infatti non ha mai posseduto un veicolo utilizzabile per l'attività svolta, come un camion, un furgone o simili; non ha mai avuto dipendenti, non ha mai stipulato contratti assicurativi necessari per tale attività; non ha mai posseduto o detenuto in affitto immobili strumentali all'attività ( ad esempio un capannone, un garage o simili).

# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

L' ECCEZIONE SOLLEVATA SUL PUNTO:

*PRESUNTA UTILIZZAZIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE  
INESISTENTI FORNITORE “.....” – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.21 C.2  
DPR 633/72 (CONTENUTO DELLE FATTURE), ART.1350 CC. (FORMA DEI CONTRATTI),  
ART.39 C.1 LETT D) (NATURA DELLE PRESUNZIONI POSTE A BASE  
DELL'ACCERTAMENTO), ART. 42 DPR 600/73 (DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER  
RELATIONEM), CONSEQUENTE VIOLAZIONE ART.7 C.1 LEGGE 212/2000 (DIFETTO DI  
MOTIVAZIONE).*

# PARTE I: IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

## ESITO DELL'ECCEZIONE IN PRIMO GRADO (CTP DI TORINO)

Appare infine corretta e meritevole di accoglimento la tesi difensiva prospettata dal ricorrente in merito alla violazione da parte dell'Ufficio dell'art. 42 del DPR n. 600/1973 in combinato disposto con l'art. 7 della Legge n. 212/2000, laddove è riscontrabile un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, senza che sia giustificabile una motivazione *per relationem*.





## PARTE II: L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

**L'ACCERTAMENTO BASATO SULLA VERIFICA EFFETTUATA AD UN SOGGETTO**

**TERZO**



**OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DEL RELATIVO ACCERTAMENTO E DEL PVC SE**

**PRESENTE**

# PARTE I: L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

## CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 11.03.2020 N. 6871 – **DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER RELATIONEM** E CORRELATO DIVIETO DI «MOTIVAZIONE POSTUMA»

- il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate;

- ai sensi del disposto dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 42, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovvero sia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., sez. 5, 25/03/2011, n. 6914, Rv. 61715 - 01), o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass., sez. E, 25/07/2012, n. 13110, Rv. 623857 - 01).

# PARTE I: L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

## CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 11.03.2020 N. 6871 – **DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER RELATIONEM** E CORRELATO DIVIETO DI «MOTIVAZIONE POSTUMA»

- in particolare, deve ritenersi che anche l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente (così come espressamente previsto dall'art. 42 del D.P.R. citato), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., sez. 5, 4/7/2014, n. 15327, Rv. 631550);



# PARTE I: L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

## CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 11.03.2020 N. 6871 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER RELATIONEM E CORRELATO **DIVIETO DI «MOTIVAZIONE POSTUMA»**

- peraltro, l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, essere "integrata" in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass., sez. 6-5, 21/05/2018, n. 12400, Rv. 648519 -01; Cass. n. 4179 del 2019);

- **nella specie**, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo ravvisato il difetto di motivazione dell'atto impositivo impugnato, per non essere stati né allegati, né altrimenti conosciuti dal contribuente, né prodotti in giudizio dall'Ufficio, il p.v.c. della G.d.F. e la acquisita documentazione extracontabile richiamati per relationem nell'avviso di accertamento, senza verificare se di tali richiamati atti ne risultasse riprodotto nell'atto impugnato il contenuto essenziale (essendosi la CTR limitata ad affermare che "sul contenuto e natura di tali atti non veniva fornita alcuna completa delucidazione" e che "sugli atti richiamati in motivazione, l'avviso non è di facile comprensione" pagg. 3-4 della sentenza impugnata);

# PARTE I: L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

**CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 11.03.2020 N. 6871 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER RELATIONEM E CORRELATO DIVIETO DI «MOTIVAZIONE POSTUMA»**

**IL GIUDICE TRIBUTARIO NON PUO' ORDINARE IL DEPOSITO DI DOCUMENTI STANTE L'ABOLIZIONE DEL COMMA 3 DELL'ART. 7 DEL CODICE DI RITO A FAR DATA DAL 03.12.2005.**

**ABROGAZIONE IMPLICITA ART. 58 (GIUDIZIO DI APPELLO)**

**MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**

**(Corte Costituzionale Sent. 29.03.2007 n. 109)**

***IL GIUDICE TRIBUTARIO NON PUO' ESSERE LA LONGA MANUS DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA***

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### **PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI**

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### **IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOESATTIVI**



# PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

## IL DIFETTO DI NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO C.D. «IMPOESATTIVO» (DOTTRINA GLENDI)

### GENESI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPOESATTIVO

Art.29 – D.L. 78/2010 (conv in L. 122/2010) – rubricato «Concentrazione della riscossione nell'accertamento»

### FINALITÀ

Accelerare il processo di riscossione delle imposte mediante la creazione di un atto avente triplice funzione:

- Impositiva;
- Intimazione ad adempiere - precetto (eliminazione cartella esattoriale);
- Titolo legittimante la successiva esecuzione forzata.

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### IL DIFETTO DI NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO «IMPOESATTIVO»

#### LA DECORRENZA

*«Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal **1 ottobre 2011** e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziati mediante le seguenti disposizioni:»*

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### CON L'ART. 29 GENESI DI DUE TIPOLOGIE DI ATTO IMPOESATTIVO

#### PRIMARIO – art.29 c.1, lett. a – primo periodo

*«l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere....»*

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

CON L'ART. 29 GENESI DI DUE TIPOLOGIE DI ATTO IMPOESATTIVO

### SECONDARIO – art.29 c.1, lett.a – secondo periodo

*«L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta **nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento**, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni..»*

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

STANTE IL TENORE LETTERALE DELLA NORMA EMERGE CON ADAMANTINA  
CHIAREZZA COME SOLO GLI ATTI SUCCESSIVI ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO (ES:  
AUTOTUTELA, INVITO A COMPARIRE, ECC..) POSSANO ESSERE NOTIFICATI

ANCHE

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE (LA «FAMIGERATA» BUSTA VERDE)

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PUO' DUNQUE ESSERE NOTIFICATO  
ESCLUSIVAMENTE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 60 DPR  
600/73 E ART. 137 E S.S. C.P.C. E QUINDI:**

- ***MESSI COMUNALI;***
- ***MESSI SPECIALI AUTORIZZATI DALL'UFFICIO.***

***MAI DIRETTAMENTE VIA POSTA***

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### MOTIVO

**ASSEGNARE MAGGIORE CERTEZZA IN CHIAVE GARANTISTA AL CORRETTO  
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRESTESA CONTENUTA NELL'ATTO PER I  
RILEVANTI EFFETTI CHE ESSO PRODUCE NELLA SFERA PATRIMONIALE DEL  
CONTRIBUENTE RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA PRECEDENTE  
(ATTO → CARTELLA → ESECUZIONE).**

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### CONSEGUENZE

SI AVRA' NELLE MIGLIORE DELLE IPOTESI UN ATTO AMMINISTRATIVAMENTE  
ESISTENTE MA IMPRODUTTIVO DI EFFETTI NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE  
QUALSIASI AZIONE DI RECUPERO SARA' DA CONSIDERARSI INEFFICACE SULLA

SCORTA DELL'ART.42 DPR 600/73:

«*Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei  
contribuenti mediante la notificazione...*» → ATTO RECETTIZIO



## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**MA COSA NE PENSA LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIEMONTESE?**

**C.T.R. PIEMONTE – SENTENZA, 17 MAGGIO 2019 N.757/3/2019**

Al riguardo, la società appellata ha affermato la giuridica inesistenza della notifica dell'atto impositivo e dell'atto stesso trattandosi di atto recettizio che non si perfeziona se non in quanto notificato.

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**MA COSA NE PENSA LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIEMONTESE?**

**C.T.R. PIEMONTE – SENTENZA, 17 MAGGIO 2019 N.757/3/2019**

Osserva la Commissione che la tesi di parte appellata, sul punto, trova riscontro nel dettato normativo, secondo l'interpretazione che appare preferibile.

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**MA COSA NE PENSA LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIEMONTESE?**

**C.T.R. PIEMONTE – SENTENZA, 17 MAGGIO 2019 N.757/3/2019**

Ritiene il Collegio che dalla lettura dei dati normativi citati si evince che l'atto impositivo c.d. primario deve essere notificato in senso proprio, tramite un agente della notificazione che deve redigere e sottoscrivere la relativa relata, in considerazione della sua attitudine ad acquisire efficacia esecutiva; che gli atti impositivi secondari possono anche essere inviati direttamente dall'Ufficio che li ha formati, anche avvalendosi del servizio postale .

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**MA COSA NE PENSA LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIEMONTESE?**

**C.T.R. PIEMONTE – SENTENZA, 17 MAGGIO 2019 N.757/3/2019**

L'indicata distinzione legislativa non può che essere intesa nel senso di ammettere la notifica "anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento" per i soli atti impositivi secondari.

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**MA COSA NE PENSA LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIEMONTESE?**

**C.T.R. PIEMONTE – SENTENZA, 17 MAGGIO 2019 N.757/3/2019**

La circostanza che la decorrenza del termine inizia dal compimento della notificazione dell'atto impositivo primario attribuisce alla notificazione dell'atto stesso carattere costitutivo e produttivo dell'effetto dell'atto, che rientra pertanto nella categoria degli atti ricettivi in senso stretto; l'efficacia costitutiva della notificazione dell'atto per la produzione dei suoi effetti,

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**MA COSA NE PENSA LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIEMONTESE?**

**C.T.R. PIEMONTE – SENTENZA, 17 MAGGIO 2019 N.757/3/2019**

**NESSUNA SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO EX ART 156 CPC IN  
CASO DI RICORSO TEMPESTIVAMENTE PROPOSTO**

inoltre, esclude la configurabilità di ipotesi di equipollenza o sanatoria, ivi compresa quella del raggiungimento dello scopo dell'atto, elaborata in riferimento agli atti processuali civili.

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**MA COSA NE PENSA LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIEMONTESE?**

**C.T.R. PIEMONTE – SENTENZA, 17 MAGGIO 2019 N.757/3/2019**

Discende da quanto sin qui detto che il difetto di notifica dell'atto impositivo primario comporta il mancato perfezionamento dell'atto stesso e l'inesistenza giuridica dei relativi effetti.

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**MA COSA NE PENSA LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIEMONTESE?**

**C.T.R. PIEMONTE – SENTENZA, 17 MAGGIO 2019 N.757/3/2019**

P.Q.M:

La Commissione in accoglimento dell'appello incidentale, dichiara la nullità dell'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Torino il 27.5.2019.



## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CTR PIEMONTE:

SI HA NOTIZIA CHE TALUNI UFFICI (PERLOMENO QUELLI TORINESI) HANNO OPTATO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRAMITE MESSO COMUNALE O MESSO SPECIALE MA OCCORRE TENERE CONTO CHE MANCA AD OGGI UN FILONE GIURISPRUDENZIALE (SOPRATTUTTO DI LEGITTIMITA').

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**UN ESEMPIO DI ECCEZIONE DA PROPORRE IN SEDE DI RICORSO INTRODUTTIVO  
(QUESTIONE NON RILEVABILE D'UFFICIO)**

**DIFETTO/INESISTENZA DI RITUALE NOTIFICAZIONE IN VIOLAZIONE ART.29 CO.1**

**LETT.A PRIMO PERIODO D.L. 78/2010 (CONVERT. CON MODIF. LEGGE 122/2010); ART.60**

**D.P.R. 600/73 E 137 E SEGUENTI C.P.C. – GIURIDICA INESISTENZA**

**DELL'ATTO/IMPRODUTTIVITA' DI EFFETTI**

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### **IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLA** **RISCOSSIONE**

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### LE TRE MODALITA' DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO (CENNI)

Disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 26 DPR 602/73 – Notificazione della cartella di pagamento – art. 60 DPR 600/73 e in ultimo dall'art. 140 c.p.c.

- 1) Ufficiali della riscossione; Gli altri soggetti *ope legis* abilitati dall'Agente della Riscossione; messi comunali e gli agenti della polizia municipale, previa convenzione con il comune;
- 2) Mediante raccomandata A/R (c.d. «notifica diretta») senza intervento dei soggetti di cui al punto sub 1);
- 3) A mezzo P.E.C. (per talune categorie di soggetti).

# PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

## **II DIFETTO DI NOTIFICA NEL CASO DI IRREPERIBILITA' RELATIVA (TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO)**

Gli adempimenti del notificante:

1. Deposito dell'atto presso la casa comunale (o ufficio postale in caso di notifica via posta);
2. Affissione di un avviso alla porta (o buca della lettere) dell'abitazione/ufficio/azienda del destinatario;
3. Invio al destinatario della raccomandata informativa.

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### II DIFETTO DI NOTIFICA NEL CASO DI IRREPERIBILITA' RELATIVA (TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO)

LA RACCOMANDATA INFORMATIVA RAPPRESENTA UN MOMENTO STRUTTURALE DEL  
PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO LA CUI MANCATA PROVA IN GIUDIZIO FA SORGERE

L'INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE (Cass. nn.169/2019, 11993/2011, 25079/2014;

- PROVA IN CAPO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE -

# PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

## IL PUNTO DI VISTA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

### Giurisprudenza consolidata

- **Corte di Cassazione, Ordinanza 14.02.2020 n. 374**

«*la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2683 del 2019; Cass. n. 5077 del 2019; Cass. n. 16601 del 2019), innovando rispetto ad un precedente orientamento (cfr., ex multis, Cass. n. 4043 del 2017), ritiene che la comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale di un avviso di accertamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, dev'essere inviata a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge n. 890 del 1992, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento...*»;

# PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

## IL PUNTO DI VISTA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

### Giurisprudenza consolidata

#### - Corte di Cassazione, Ordinanza 14.02.2020 n. 374

*«e detto adempimento è stato ritenuto indispensabile sia dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 258 del 2012) che dal legislatore (art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dell'art. 26 ultimo comma del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973)), **al fine di assicurare l'effettiva conoscibilità**, da parte del destinatario, dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale;»*



# PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

## IL PUNTO DI VISTA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

### Giurisprudenza consolidata

- Corte di Cassazione, Ordinanza 14.02.2020 n. 374

**«..e detta verifica presuppone l'esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che le modalità d'invio e ricezione di detta seconda raccomandata dovranno essere verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile;»**

## **PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI**

**L'ESIBIZIONE DELLA RACCOMANDANTA INFORMATIVA DA PARTE DELL'AGENTE  
DELLA RISCOSSIONE IN CASO DI IMPUGNAZIONE DI UN ATTO DA QUESTA EMESSO  
POTREBBE SEMBRARE UN DATO SCONTATO**

**E INVECE.....**

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

....IN GIUDIZIO POTREBBE ESSERE PRODOTTA LA SOLA DISTINTA DI  
POSTALIZZAZIONE

Posteitaliane



### PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ACCETTAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE RACCOMANDATE SPEDITE ex art.139/140 c.p.c.

EQUITALIA S.p.A Adr Equitalia Nord SpA Provincia Torino

Spedizioni effettuate dal 05/08/2014 al 05/08/2014

Data Racc	N.Racc	N. Documento	Destinatario	Destinazione	Prov.	Tipo Racc	Serv.	Importo €
05/08/2014	689098412294	11020140023440102000	D. [REDACTED] FURIO	TORINO	TO	139	R	2,77
05/08/2014	689098224127	11020140020386260001	F. MASSOTTO EUGENIO	TORINO	TO	139	R	2,77
05/08/2014	689094797612	11020140018698112001	E. MAGLIA MARIO	TORINO	TO	139	R	2,77

## **PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI**

**....CHE NON E' LA PROVA DELL'AVVENUTO INVIO DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA, MA SOLO E SOLTANTO LA PROVA DELLA CONSEGNA DELLE RACCOMANDANTE ALL'UFFICIO POSTALE**

- **Non risultano gli indirizzi di spedizione;**
- **Non si ha notizia circa il destino della spedizione (ritirata, rifiutata, compiuta giacenza, ecc...)**

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**OMESSA PROVA DELL'AVVENUTA RITUALE NOTIFICAZIONE DELL'ATTO**

**CONSEGUENZA**

**NULLITA' DELLA CARTELLA (O DI UN ATTO SUCCESSIVO)**

**(MA ANCHE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, STANTE LA PRESSOCHE' TOTALE IDENTITA' DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO PER VIA DEL RIMANDO ESPRESSO ALL'ART.60 DPR 600/73 DISPOSTO DALL'ART. 26 DPR 602/73)**

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### IL PENSIERO DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO TORINESE

CTP Torino, sent. 17.01.2019 n. 762/5/2019

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione in atti risulta che la cartella n. è stata notificata il 9/5/2016 mediante consegna a terzi come emerge dalla copia dell'avviso di ritorno. Non risulta sia stata consegnata la comunicazione di avvenuta notifica o CAN ovvero la seconda raccomandata per informare il destinatario che la raccomandata non è stata consegnata al diretto destinatario. L'omessa spedizione dell'avviso di avvenuta notificazione non costituisce soltanto una irregolarità, ma rende nulla la notifica per il destinatario della stessa.

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### IL PENSIERO DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO TORINESE

#### CTP Torino, sent. 02.05.2019 n. 711/5/2019

resta il fatto che non è stata prodotta in giudizio la ricevuta di ritorno della raccomandata, né il plico attestante il mancato ritiro del medesimo per compiuta giacenza e, quindi, non vi è alcuna notizia sulla sorte della raccomandata stessa.

La notifica non può quindi ritenersi correttamente eseguita.

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

L'UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE, IL MESSO, I SOGGETTI *OPE LEGIS* EQUIPARATI E L'UFFICIALE POSTALE NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI RIVESTONO

LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE (ART. 2700 cc)

QUESTO VUOL DIRE CHE LE ATTESTAZIONI DA ESSI RILASCIATE FANNO PROVA FINO A QUERELA DI FALSO (ARTT. 221-227 c.p.c.) E PERTANTO NON BASTA IL DISCONOSCIMENTO (ART. 214 c.p.c.) PREVISTO PER LE SCRITTURE PRIVATE.



## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

**QUERELA DI FALSO: STRUMENTO GIURIDICO MEDIANTE IL QUALE LA PARTE CHIEDE CHE VENGA ACCERTATA LA FALSITA' DI UN DOCUMENTO (PUBBLICO O MENO) PROVVEDENDO, IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO, ALLA SUA ELIMINAZIONE DAL MONDO GIURIDICO (ES: APOCRIFIA DELLA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA RICEVUTA DI RITORNO).**

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

**SI PENSI AL CASO DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO ASSERITAMENTE NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE, DI CUI RISULTA APPOSTA LA FIRMA ATTESTANTE IL RITIRO.**

**DOPO UN CERTO TEMPO IL CONTRIBUENTE E' OGGETTO DI UNA CARTELLA ESATTORIALE (NEL CASO DI ATTO «NON» IMPOESATTIVO) O DI UN PREAVVISO DI FERMO AMM.VO (NEL CASO DI ATTO «IMPOESATTIVO») CHE TRAGGONO ORIGINE DALLA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO ANZIDETTO.**

**IL CONTRIBUENTE, CHE NULLA SA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, INTENDE OPPORVISI E PERTANTO SI RIVOLGE AL PROPRIO COMMERCIALISTA.**

### COME PROCEDERE?

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

1. **IMPUGNARE TEMPESTIVAMENTE DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO L'ATTO MEDIANTE IL QUALE IL NOSTRO ASSISTITO E' VENUTO A CONOSCENZA DELLA PRETESA (ES: ESTRATTO DI RUOLO, CARTELLA, INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, PREAVVISO DI FERMO, ECC...) ECCEPENDO L'OMESSA RITUALE NOTIFICAZIONE DELL'ATTO PRESUPPOSTO;**
2. **FARE ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI AL FINE DI OTTENERE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA NOTIFICAZIONE;**
3. **VERIFICARE CON IL CLIENTE L'EFFETTIVA SUSSISTENZA DELL'APOCRIFIA ;**
4. **PERIZIA CALLIGRAFICA;**
5. **PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DI FALSO IN SEDE CIVILE (AVVOCATO);**

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

NEL FRATTEMPO COSA ACCADE AL PROCESSO TRIBUTARIO???

LA RISPOSTA E' RINVENIBILE NELL'ART. 39 DEL CODICE DI RITO (D.LGS. 546/92)  
RUBRICATO «SOSPENSIONE DEL PROCESSO»

*«1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.»*

DA PROPORRE MEDIANTE ISTANZA ALLA CTP

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

#### CTP di Torino, Sent. 29.01.2019 n. 185/3/19

-Con memoria depositata in data 22/11/2016 il ricorrente produce atto di denuncia - querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per il reato di cui all'art.482 c.p. o 476 c.p. e chiede la sospensione del processo ex art. 39 D.Lgs. 546/1992, avendo altresì proposto, evocando in giudizio Agenzia delle Entrate, azione di querela di falso avanti il Tribunale Civile di Torino, per l'accertamento giudiziale della falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento in esame, in funzione strumentale al conseguimento della declaratoria di nullità, illegittimità, decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria;

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

#### CTP di Torino, Sent. 29.01.2019 n. 185/3/19

-all'udienza del 13/12/2016, con ordinanza n.1987/16, la Commissione ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 546/1992, del giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Civile sulla querela di falso;

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

#### CTP di Torino, Sent. 29.01.2019 n. 185/3/19

-con istanza di trattazione depositata il 10/10/2018, il ricorrente produce sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione I Civile n.3301/2018, pubblicata il 26/06/2018 e passata in giudicato, con cui viene accolta la querela di falso e conseguentemente accertata e dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, in quanto non vergata dal sig. Peticari Salvatore, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di lite e di CTU; conseguentemente il ricorrente chiede la ripresa del processo tributario sospeso e insta per la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio;

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

#### CTP di Torino, Sent. 29.01.2019 n. 185/3/19

-con memoria depositata in data 15/01/2019, alla luce della predetta sentenza, l'Amministrazione resistente comunica e documenta di aver provveduto, con atto dell'11/12/2018, a sgravare il ruolo relativo all'accertamento impugnato e di aver cancellato il fermo amministrativo; chiede pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, per annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, a spese compensate.



## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

CTP di Torino, Sent. 29.01.2019 n. 185/3/19

L'Ufficio tenta di correre ai ripari annullando l'atto in autotutela ma il giudice decide ugualmente di condannare alle spese:

Visto l'art. 46 del D.Lgs. 546/1992 e l'annullamento in autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'atto impositivo impugnato, con conseguente cessazione della materia del contendere;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, di condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

#### CTP di Torino, Sent. 29.01.2019 n. 185/3/19

L'Ufficio tenta di correre ai ripari annullando l'atto in autotutela ma il giudice decide ugualmente di condannare alle spese:

dispositivo, avendo l'Amministrazione finanziaria, con la propria condotta extraprocessuale, determinato l'avvio e il protrarsi del giudizio, benché disponesse già nella fase preventiva di riesame attivata dal contribuente di elementi significativi, idonei ad escludere la validità della notifica dell'avviso di accertamento, non risultando nella cartolina di ricevimento essere stata eseguita presso la residenza del destinatario;

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### DIFETTO DI NOTIFICA, PROCESSO TRIBUTARIO E QUERELA DI FALSO

CTP di Torino, Sent. 29.01.2019 n. 185/3/19



L'Ufficio tenta di correre ai ripari annullando l'atto in autotutela ma il giudice decide ugualmente di condannare alle spese:

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre a spese generali, contributo unificato e oneri accessori di legge.

Così deciso in Torino, il 29 gennaio 2019.

Il Presidente Estensore:



## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### E LA NOTIFICA VIA PEC?

#### Art. 26 co.2 DPR 602/73

*«La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del **destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)**, ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»*

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

### E LA NOTIFICA VIA PEC?

**RIENTRANO NEL NOVERO TUTTI I SOGGETTI TENUTI PER LEGGE AL POSSESSO DI UN INDIRIZZO PEC: (IMPRESE, PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALBI ED ELENCHI, ECC..)**

**FINTANTO CHE L'ATTIVITA' VENGA SVOLTA O LA PROFESSIONE ESERCITATA'.**

**ALLA CESSAZIONE DELLA STESSA, CESSANDO L'OBBLIGO DI POSSESSO DELLA PEC, CESSA DI ESISTERE QUEL PARTICOLARE DOMICILIO DIGITALE.**

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

**DI CONSEGUENZA UN'EVENTUALE NOTFICAZIONE VIA PEC SARA' DA**  
**CONSIDERARSI INESISTENTE**

**IN TERMINI UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA**  
**COMMISSIONTRE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE**  
**SENTENZA N. 177/2/19 DEL 18.12.2019 dep. 05.02.2020**

## PARTE II: IL DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI

CTR PIEMONTE

SENTENZA N. 177/2/19 DEL 18.12.2019 dep. 05.02.2020

*«E` inesistente la notifica a mezzo PEC esperita nei confronti del contribuente che, pur avendo mantenuto l'indirizzo PEC a seguito della cessazione della partita IVA per attività libero professionale, non abbia presentato all'Amministrazione finanziaria apposita richiesta per continuare a ricevere le notificazioni telematiche degli atti tributari in tale casella, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.»*

**(Oggetto della controversia: notifica intimazione di pagamento)**

# CONCLUSIONI

## ***IL BAGAGLIO DEL BUON DIFENSORE FISCALE:***

- ***PREPARAZIONE NEL MERITO;***
- ***STUDIO COSTANTE DELLA GIURISPRUDENZA;***
- ***CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO;***
- ***CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI;***
- ***CONOSCENZA DEL CODICE DI RITO;***
- ***CONOSCENZA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (PER QUANTO APPLICABILE ALL'AMBITO TRIBUTARIO).***



## CONCLUSIONI

***IL DIFENSORE FISCALE  
PUR NON ESSENDO UN KAMIKAZE  
AL PARI DELL'AGENZIA  
NON SI ARRENDE  
MAI***

# CONCLUSIONI

***GRAZIE!***